

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2901

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIACCONE, MOLINARI, NISINI, CAPARVI, LAZZARINI, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, BORDONALI, GUSMEROLI, MACCANTI, MARCHETTI**

Disposizioni in materia di adeguamento delle retribuzioni su base territoriale nonché di determinazione e applicazione dei relativi coefficienti

*Presentata il 23 aprile 2026*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge introduce un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni su base territoriale volto a correggere le disparità esistenti nel potere d'acquisto dei lavoratori che prestano la propria attività in aree diverse del territorio nazionale. È principio ormai consolidato che la previsione di un trattamento retributivo identico in favore di lavoratori che operano in contesti territoriali differenti, anche a livello regionale o provinciale, non sia di per sé idonea a garantire un'effettiva eguaglianza sostanziale, attese le significative divergenze riscontrabili nel costo della vita tra le diverse realtà locali, suscettibili di incidere in misura rilevante sul potere d'acquisto della retribuzione medesima. La presente proposta di legge intende colmare questo gap

retributivo mediante l'istituzione di una mappa nazionale dei coefficienti territoriali del costo della vita, applicabili alla contrattazione collettiva di lavoro nazionale. Nello specifico, pur mantenendo il principio della contrattazione nazionale (articolo 1), si introduce un sistema basato sui seguenti elementi: la previsione di una base retributiva uniforme nell'intero territorio nazionale, da parte della contrattazione collettiva nazionale (articolo 1, comma 2); la realizzazione di una mappatura dei coefficienti territoriali (articolo 2); la determinazione dei coefficienti territoriali entro un valore compreso nell'intervallo tra 1 e 1,20 (articolo 2, comma 3); un aggiornamento periodico da effettuare sulla base degli ultimi dati statistici disponibili (articolo 2, comma 7).

La presente proposta di legge attribuisce all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito tecnico di elaborare gli indicatori per la determinazione dei coefficienti territoriali e di realizzare la mappatura (articolo 2, commi 4 e 5), al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) una funzione consultiva (articolo 2, comma 6) e di monitoraggio (articolo 7), rinviando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione della mappatura medesima con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali (articolo 2, comma 1), nella prospettiva di garantire un equilibrio tra il rigore tecnico, la partecipazione delle parti sociali e la responsabilità politica.

L'articolo 3 concerne gli ambiti territoriali a cui fare riferimento per la determinazione dei coefficienti territoriali di adeguamento della retribuzione base. La suddivisione del territorio tiene conto delle differenze strutturali tra le aree metropolitane, i centri urbani intermedi capoluogo di provincia, i territori periferici e le aree montane e interne, nonché della comparazione infraregionale (commi 1 e 2). I coefficienti sono determinati sulla base di indicatori oggettivi, tra cui i prezzi, il costo delle abitazioni, i servizi e il costo della vita complessivo (comma 3). È altresì prevista l'elaborazione da parte dell'ISTAT di un indice territoriale del costo della vita sulla base dei principali indicatori relativi al mercato delle locazioni immobiliari, ai prezzi al consumo dei beni e dei servizi e ai costi dei servizi locali, con particolare riguardo ai costi della mobilità e del trasporto e delle utenze domestiche. Tale indice deve tenere conto, in particolare, della componente energetica, comprensiva dei costi per l'energia elettrica, il gas, i combustibili e il riscaldamento domestico, oltre agli effetti dei fattori climatici territoriali.

L'articolo 4 specifica il criterio territoriale di applicazione del coefficiente.

Gli articoli 5 e 6 prevedono le modalità di applicazione dei coefficienti territoriali ai contratti di lavoro pubblici e privati. Mentre nel settore pubblico l'applicazione opera automaticamente al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo criteri di progressività rapportati alla retribuzione annua lorda, nel settore privato la stessa è rimessa alla contrattazione collettiva. È in ogni caso prevista, in entrambe le tipologie di contratto, una clausola di salvaguardia che esclude qualsiasi riduzione delle retribuzioni e che, per quanto concerne il settore privato, non inficia i trattamenti di miglior favore previsti dalla contrattazione di secondo livello.

Infine, l'articolo 7 prevede il monitoraggio da parte del CNEL mentre l'articolo 8 prevede che il Governo trasmette una relazione annuale alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno, che è redatta avvalendosi dei dati dell'ISTAT e del monitoraggio effettuato dal CNEL.

Da ultimo, l'articolo 9, con riguardo agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della legge, provvede alla copertura finanziaria limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 6. Si ritiene infatti che per i successivi rinnovi contrattuali l'applicazione dei coefficienti territoriali alle retribuzioni del pubblico impiego avvenga esclusivamente nell'ambito, e quindi nei limiti delle risorse finanziarie stanziare, per i medesimi rinnovi contrattuali. La disposizione recata dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6, invece, non comporta un automatico incremento della spesa per il personale, in quanto non introduce livelli retributivi obbligatori aggiuntivi né modifica i meccanismi di determinazione delle risorse per i rinnovi contrattuali, demandando alla contrattazione collettiva la concreta modulazione degli effetti economici. Eventuali differenziazioni territoriali saranno pertanto compensate nell'ambito delle risorse complessive già stanziare per i rinnovi contrattuali.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Principio della contrattazione collettiva nazionale)*

1. La presente legge reca disposizioni in materia di adeguamento delle retribuzioni su base territoriale nonché di determinazione e applicazione dei relativi coefficienti e, nel rispetto del principio della contrattazione collettiva nazionale, definisce le retribuzioni tabellari e le altre componenti fondamentali del trattamento economico dei lavoratori del settore pubblico e del settore privato, con validità nell'intero territorio nazionale.

2. Le retribuzioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro costituiscono la base retributiva unitaria di riferimento per l'applicazione dei coefficienti territoriali di adeguamento al costo della vita previsti dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Mappatura nazionale dei coefficienti territoriali)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, è adottata la mappatura nazionale dei coefficienti territoriali del costo della vita, applicabile al pubblico impiego e alla contrattazione collettiva del settore privato.

2. La mappatura nazionale di cui al comma 1 individua le aree territoriali omogenee del territorio nazionale e determina i relativi coefficienti territoriali di adeguamento della retribuzione base stabilita dai contratti collettivi nazionali.

3. I coefficienti territoriali sono determinati in un valore compreso nell'intervallo tra 1 e 1,20. Per i comuni classificati come montani e come aree interne, al fine di contrastare fenomeni di spopola-

mento e garantire la continuità dei servizi essenziali, il valore minimo del coefficiente territoriale applicato non può essere inferiore a 1,05.

4. L'elaborazione tecnica della mappatura nazionale dei coefficienti territoriali del costo della vita è effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. L'ISTAT definisce, sulla base degli ultimi dati statistici disponibili, gli indicatori territoriali relativi al costo della vita, ai prezzi al consumo dei beni e dei servizi, al mercato delle locazioni immobiliari, ai costi dei servizi locali, con particolare riguardo ai costi di mobilità e trasporto e delle utenze domestiche, e agli altri fattori rilevanti ed elabora, ai fini della determinazione della mappatura nazionale dei coefficienti territoriali, un indice sintetico territoriale del costo della vita. L'indice di cui al primo periodo tiene conto della componente energetica, comprensiva dei costi per energia elettrica, gas, combustibili e riscaldamento domestico nonché degli effetti dei fattori climatici territoriali.

6. La proposta di mappatura nazionale dei coefficienti territoriali è trasmessa al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che esprime un parere entro sessanta giorni, anche sentite le organizzazioni rappresentative delle imprese e dei lavoratori.

7. La mappatura nazionale dei coefficienti territoriali è aggiornata, con cadenza almeno quinquennale, sulla base dell'aggiornamento degli indicatori di cui al comma 5.

### Art. 3.

#### *(Ambiti territoriali dei coefficienti territoriali)*

1. I coefficienti territoriali di cui all'articolo 2 sono determinati con riferimento ai seguenti ambiti territoriali:

a) aree metropolitane, caratterizzate da elevata integrazione economica e mobilità lavorativa;

b) capoluoghi di provincia;

c) territorio provinciale, ad esclusione del territorio del capoluogo di provincia;

d) comuni montani e aree interne.

2. La determinazione dei coefficienti territoriali di cui al comma 1 tiene altresì conto della comparazione infraregionale.

3. L'individuazione delle aree metropolitane e degli ambiti territoriali omogenei è effettuata sulla base di indicatori statistici relativi alla struttura economica e alla mobilità lavorativa.

#### Art. 4.

*(Criterio territoriale di applicazione)*

1. I coefficienti territoriali di cui all'articolo 2 sono determinati e applicati in relazione alla sede di lavoro del lavoratore.

2. Ove l'attività lavorativa sia svolta in modalità flessibile o presso più sedi territoriali, i contratti collettivi nazionali di lavoro o la contrattazione collettiva di secondo livello individuano criteri oggettivi di prevalenza ai fini dell'applicazione del coefficiente territoriale.

#### Art. 5.

*(Applicazione progressiva dei coefficienti territoriali nel pubblico impiego e clausola di salvaguardia)*

1. Nel pubblico impiego i coefficienti territoriali di cui all'articolo 2 si applicano alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi nazionali secondo le seguenti modalità:

a) in sede di primo rinnovo contrattuale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il coefficiente territoriale si applica alla retribuzione tabellare aggiornata ai sensi del rinnovo medesimo entro il limite massimo di retribuzione annua lorda pari a euro 70.000 e secondo i seguenti criteri:

1) nella misura del 100 per cento del coefficiente territoriale sulla quota di retribuzione annua lorda fino a euro 15.000;

2) nella misura del 70 per cento del coefficiente territoriale sulla quota di retribuzione annua lorda eccedente euro 15.000 e fino a euro 30.000;

3) nella misura del 50 per cento del coefficiente territoriale sulla quota di retribuzione annua lorda eccedente euro 30.000 e fino a euro 55.000;

4) nella misura del 30 per cento del coefficiente territoriale sulla quota di retribuzione annua lorda eccedente euro 55.000 e fino a euro 70.000;

b) per i rinnovi contrattuali successivi, il coefficiente territoriale si applica esclusivamente agli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, restando esclusa l'applicazione alla quota di retribuzione già adeguata ai sensi della lettera a).

2. L'applicazione dei coefficienti territoriali non può comportare in alcun caso una riduzione del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

#### Art. 6.

*(Applicazione nel settore privato e clausola di salvaguardia)*

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato possono prevedere l'applicazione dei coefficienti territoriali di cui all'articolo 2 ai fini dell'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita nelle diverse aree del Paese, anche mediante il rinvio alla contrattazione collettiva di secondo livello, secondo le seguenti modalità:

a) in sede di primo rinnovo contrattuale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il coefficiente territoriale può essere applicato all'intera retribuzione tabellare aggiornata ai sensi del rinnovo medesimo;

b) per i rinnovi contrattuali successivi, il coefficiente territoriale si applica esclusivamente agli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di

lavoro, restando esclusa l'applicazione alla quota di retribuzione già adeguata ai sensi del comma 1, lettera a).

2. L'applicazione dei coefficienti territoriali non può comportare in alcun caso una riduzione dei minimi retributivi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Resta ferma l'efficacia dei trattamenti economici di miglior favore previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello. L'applicazione dei coefficienti territoriali non può in alcun caso comportare la riduzione o l'assorbimento di tali trattamenti.

Art. 7.

*(Monitoraggio)*

1. Il CNEL monitora l'applicazione delle disposizioni della presente legge e pubblica periodicamente una relazione sull'andamento territoriale delle retribuzioni e sul costo della vita.

Art. 8.

*(Relazione alle Camere)*

1. Il Governo presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sugli effetti economici e sociali derivanti dall'applicazione dei coefficienti territoriali ivi previsti.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene, in particolare:

a) l'andamento delle retribuzioni, con riferimento ai diversi ambiti territoriali individuati dalla mappatura nazionale di cui all'articolo 2;

b) l'evoluzione del costo della vita e degli indicatori utilizzati per la determinazione dei coefficienti territoriali;

c) gli effetti sul potere d'acquisto dei lavoratori;

d) l'impatto sul mercato del lavoro, con riferimento alla mobilità territoriale e all'occupazione;

e) le eventuali criticità emerse nella fase di attuazione della presente legge;

f) le eventuali misure correttive o integrative ritenute necessarie.

3. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, il Governo si avvale dei dati elaborati dall'ISTAT e del monitoraggio del CNEL svolto ai sensi dell'articolo 7.

4. La relazione è trasmessa anche alle parti sociali ed è pubblicata nei siti *internet* istituzionali delle amministrazioni competenti.

#### Art. 9.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero.

